

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2027 DEL 02/10/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z06201743D

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

1. che la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 281/1991) attribuisce agli Enti locali e alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;
2. che il ricovero e la custodia dei cani randagi, accalappiati nel territorio di competenza dal Servizio Veterinario – ASL, ai sensi dell’art. 6 della L. R. 12/1995, spetta ai Comuni mediante la disponibilità di rifugi, mentre la vigilanza e il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL (art. 9 della L. R. 12/1995);
3. che sussiste in capo ai Comuni una responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l’incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;
4. che l’art. 2 della Legge Regionale n. 26 del 9/8/2006, relativamente *"agli interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione al randagismo"* ha modificato la Legge Regionale n. 12 del 3.4.1995;
5. che, in particolare, il punto 1 l. b) dell’art. 2 della citata L.R. 26/2006 stabilisce modifiche al c. 2 dell’art. 5 della L. R. n.12 del 3/04/1995 al quale sono aggiunti, i seguenti periodi: *"a tal fine i Servizi Veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmersione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede ad effettuare una polizza per eventuali danni"*;
6. che questo Ente provvede in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti mirati al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, ottemperando agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, l’igiene e il decoro dei cittadini, come di seguito:
 - ricovero e mantenimento di n. 255 cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate;
 - presenza del Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario ASL BA;
 - servizio di sterilizzazione istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184

del 15/11/2007;

- polizza assicurativa ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006 e s.m.i.;
- trasmissione tempestiva al Servizio Veterinario delle situazioni di presunto pericolo per la presenza di cani vaganti sul territorio, anche su segnalazione dei cittadini;
- pratiche di adozione di cani del territorio e/o ricoverati nelle strutture convenzionate, in collaborazione con il Servizio Veterinario AUSL BAT e le associazioni di volontariato presenti sul territorio che hanno come oggetto la tutela degli animali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 570 del 13/03/2017 avente ad oggetto "Servizio di Ricovero e Mantenimento di cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria 01/01/2017 – 31/03/2017. Affidamento servizio alla ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida. Assunzione impegno di spesa. CIG Z391DBF18C", di cui si recepiscono integralmente i contenuti e le motivazioni;

Richiamata la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", che ha riconosciuto come "*interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione*", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "*...corretta convivenza tra uomo e animale...*" e al fine, altresì, di "*...tutelare la salute pubblica e l'ambiente...*" (art. 1);

Considerato che la situazione di pericolosità evidenziata nella Determinazione Dirigenziale n. 570 del 13/03/2017, è tuttora causa di pregiudizi igienico-sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

Ritenuto pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di sterilizzazione e di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, oltre all'individuazione del Canile Sanitario, obbligatorio per legge, onde evitare di causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale;

Preso atto del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili;

Richiamata, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n. AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per la gestione dei canili anche con soggetti privati;

Vista l'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n.13485, "*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 09/11/2016, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11.11.2016, con cui veniva revocata l'autorizzazione n.678 rilasciata per subingresso mortis causa dal Comune di Andria il 15/12/2006, (alla ditta ricorrente De Nigris Brigida); di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè allo stato non conosciuto*";

Considerato che le 200 unità canine presenti attualmente presso la struttura della Ditta sopra specificata, sono state ivi ospitate giusta Determinazione Dirigenziale sottoscritta dalla scrivente n. 298 del 10/02/2016, conseguente sottoscrizione del Contratto di affidamento del servizio in parola n. 47 del 25/02/2016 e successive determinazioni dirigenziali tutte pubblicate all'Albo Pretorio di questo Ente;

Atteso che sono state attivate, con Determinazione Dirigenziale n°997 del 28/04/2017 e n°1284 del 19/06/2017 le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore "SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 255 CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA, CON INCENTIVO ALLE ADOZIONI, DAL 1.7.2017 AL 31.12.2018, IN LOTTI FUNZIONALI: LOTTO 1 - N. 85 CANI - LOTTO 2 - N. 85 CANI - LOTTO 3 - N. 85 CANI";

Considerato che le procedure di gara sono tutt'ora in corso per la verifica dei requisiti circa le capacità tecniche dichiarate dalle ditte partecipanti ai sensi del punto 2.3 lettera a1 e a2 del Disciplinare di Gara;

Ritenuto che il randagismo canino è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltreché la necessità di scongiurare soprattutto il maltrattamento animale;

Considerato pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità e il maltrattamento animale, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale le unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla ditta Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida - c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - Partita IVA 06513210721, agli stessi patti e condizioni previsti nella Determinazione Dirigenziale n. 1738/2017, per un totale di 31 giorni dal 1° al 31.10.2017, al costo di € 1,789/pro die ad unità canina IVA esclusa, nelle more della conclusione del procedimento della nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico;

Letta la richiesta di disponibilità al prosieguo del servizio prot. n. 79620 del 26/09/2017 sottoscritta dalla scrivente alla quale la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida ha espresso, con nota acquisita il 29/09/2017 al n.81333 di protocollo, la piena disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni in essere, fino al 31/10/2017;

Letta pure la dichiarazione sostitutiva di notorietà cumulativa resa ai sensi dell'art. 80 D. Lgs 50/2016 dalla ditta in questione acquisita sempre in pari data come allegato alla nota sopra riportata;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

Letta la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/04/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Letto pure il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

Visto il D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. di prendere atto della seguente documentazione, agli atti del Servizio scrivente:
 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
 - Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11/11/2016, con cui veniva revocata l'autorizzazione n. 678 rilasciata per subingresso mortis causa dal Comune di Andria il 15/12/2006 alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto";
 - disponibilità della ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida alla prosecuzione del servizio in parola, agli stessi patti e condizioni in essere, fino al 31/10/2017;
3. di proseguire l'affidamento in economia, alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida - c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - Partita IVA 06513210721, il "Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale", per n. 200 unità canine al costo di € 1,789/die oltre IVA dal dal 1° al 31 ottobre 2017 per n. 31 giorni, al costo complessivo di **€ 13.532,24 IVA compresa**;
4. di subimpegnare la somma complessiva di **€ 13.532,24 IVA compresa**, all'impegno n. 961/17 assunto sul capitolo 7650/4 del Bilancio di Previsione 2017/2019, codifica piano dei conti 1.03.02.15.011, come di seguito si specifica:

Descrizione			
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.10.2017 - 31.10.2017	€ 1,789 x 31 giorni x n. 200 unità canine	€ 11.092,00 oltre IVA	€ 13.532,24 compresa IVA

5. di stabilire che la Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida - Andria, dovrà esibire la cauzione definitiva, con riferimento al periodo di affidamento del servizio oggetto del presente affidamento;
6. di stabilire pure che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
7. di stabilire inoltre, che ai sensi della normativa di cui al punto 6. sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente **CIG Z06201743D**;



- 8.** dare atto che il servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto;
- 9.** di stabilire che il contratto sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa Ditta;
- 10.** di inviare copia della presente determinazione al Settore AA.GG. per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del contratto, che recepirà quanto in essa riportato;
- 11.** di trasmettere il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza al Servizio Veterinario della ASL/BAT;
- 12.** di inviare altresì, il presente provvedimento alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - Partita IVA 06513210721;
- 13.** di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art.23 del Decreto Lgs n. 33/2013;
- 14.** di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2027 DEL 02/10/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z06201743D

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
